

OGGETTO: *Interpello n. .
Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212*

*Codice Fiscale
Istanza presentata il*

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente presenta interpello - unitamente ai due fratelli che ne condividono la medesima situazione e problematica sostanziale - relativamente un'ipotesi di potenziale abuso del diritto con riferimento al comportamento di seguito prospettato.

A tale fine è fatto presente che:

- la società _____, costituita nel _____ dai fratelli _____,
e dal padre, _____ (il quale, nel _____

ha trasferito le proprie quote ai figli), operante nel settore immobiliare, detiene il 100 per cento del capitale della società [redacted] e una quota minoritaria del capitale della società [redacted];

- i fratelli [redacted] hanno deciso di avviare un processo di riorganizzazione societaria finalizzato al graduale passaggio della proprietà del gruppo ai rispettivi figli;

- i signori [redacted] e [redacted] hanno due figli ciascuno, mentre il signor [redacted] ha tre figli;

- attualmente, il capitale di [redacted] è ripartito tra le società [redacted], [redacted], e tra i fratelli [redacted], [redacted] e [redacted];

- in particolare: - la società [redacted] detiene il 25 per cento del capitale di [redacted]; - la società [redacted] detiene un ulteriore 25 per cento del capitale di tale società; - un ulteriore 25 per cento è detenuto da [redacted]; - i tre fratelli [redacted] detengono il rimanente 25 per cento (nella misura dell'8,33 per cento ciascuno);

- il capitale delle società citate, partecipanti in [redacted], è a sua volta detenuto dalla famiglia [redacted]: - [redacted]: capitale ripartito tra [redacted] e i suoi due figli, [redacted] e [redacted]; - [redacted]: capitale ripartito tra [redacted] e i suoi due figli, [redacted] e [redacted]; - [redacted]: capitale ripartito tra [redacted] e due dei suoi tre figli ([redacted] e [redacted]);

- "risulta già avviato il passaggio generazionale dai 'padri' (i fratelli [redacted], [redacted] e [redacted]) ai 'figli'", i quali partecipano al capitale sociale delle tre holding, amministrare e controllate però dai "padri" (in parte attraverso le holding di famiglia, in parte attraverso la partecipazione diretta al capitale sociale dell'8,33 per cento ciascuno);

- il percorso di ricambio generazionale verrebbe proseguito con la riduzione

delle quote di partecipazione dei padri e mediante l'affidamento dell'amministrazione delle holding familiari (e pertanto del controllo dell'intero gruppo societario) ai rispettivi figli;

- in tale prospettiva, innanzitutto _____, attualmente titolare del 34 per cento del capitale di _____, intende donare al terzo figlio, _____

(da poco divenuto maggiorenne), una quota del 33 per cento del capitale di tale società, di cui il 20,13 per cento in piena proprietà e il rimanente 12,87 per cento in nuda proprietà con usufrutto vitalizio a proprio favore;

- il capitale di _____ sarà, successivamente, detenuto per la quota del 33 per cento, ciascuno, dai tre figli del signor _____; di tale 33 per cento, una parte (il 20,13 per cento) sarà in piena proprietà e l'altra parte (il 12,87 per cento) in nuda proprietà con usufrutto vitalizio in favore di _____, il quale conserverà pure, in piena proprietà, la rimanente quota dell'1 per cento del capitale sociale.

- per effetto della suddetta operazione, _____, che attualmente, detiene la maggioranza dei diritti di voto in _____, perderà il controllo della holding di famiglia, atteso che, in conseguenza dell'anzidetta operazione, deterrà una quota del 1 per cento del capitale sociale in piena proprietà, cui si aggiungerà l'usufrutto sulle quote dei figli pari al 38,61 per cento;

- _____ e _____, che attualmente controllano e amministrano, rispettivamente, la società _____ e la società _____, detenendo, grazie al diritto di usufrutto, il 51 per cento dei diritti di voto, intendono invece trasferire quest'ultimo ai rispettivi figli (donando una quota dell'usufrutto, oppure rinunciando a una quota dell'usufrutto), in modo da scendere al di sotto sotto alla quota del 50 per cento dei diritti di voto, e trasferendo in tal modo il controllo delle due ulteriori holding familiari ai figli;

- contestualmente, riguardo alla società . . . , in alternativa: -

. . . si dimetterà dalla carica di amministratore unico e, in conseguenza, in forza della specifica clausola prevista nello statuto della società, amministratore unico diverrà il figlio, . . . - verrà modificato l'articolo 12 dello statuto, che attualmente prevede quale amministratore unico . . . , in modo che la nomina degli amministratori venga decisa dall'assemblea societaria;

- gli statuti delle altre due holding prevedono, invece, già, che l'organo amministrativo venga nominato dai soci (i figli, che assumeranno il controllo, potranno quindi decidere chi amministrerà la holding);

- in un momento successivo alle operazioni fin qui descritte, i fratelli intendono cedere, previa rivalutazione e versamento della corrispondente imposta sostitutiva, le proprie quote dirette dell'8,33 per cento ciascuno in . . . alla rispettiva holding di famiglia; il pagamento del corrispettivo avverrà in cinque rate annuali di pari importo, anche, se del caso, attraverso acquisizione delle risorse finanziarie da parte delle holding in seguito alla distribuzione di utili da parte di . . . ;

- l'eventuale plusvalenza realizzata dai fratelli . . . sarà pari alla differenza tra il prezzo di cessione della partecipazione in . . . e il costo fiscale della partecipazione post rivalutazione;

- le operazioni descritte porteranno al definitivo passaggio del controllo del gruppo dai "padri" ai "figli".

Ciò premesso, viene chiesto se l'operazione descritta, "che si sostanzia nella rivalutazione da parte degli istanti della rispettiva quota dell'8,33 per cento di partecipazione in . . . , attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva di rivalutazione, e successivo acquisto di tali partecipazioni da parte delle rispettive holding di famiglia, con pagamento del prezzo dilazionato in cinque anni con risorse

finanziarie che potrebbero anche pervenire dalla distribuzione di utili da parte di
alle holding, rappresenti, tenuto in considerazione il descritto
contesto di riorganizzazione societaria finalizzato al passaggio generazionale della
proprietà e della governance del gruppo dai 'padri' ai 'figli', un'operazione
elusiva/abusiva (---)".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli istanti ritengono che le operazioni sopra descritte non diano luogo a
fenomeni di abuso secondo l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in quanto non
finalizzate all'ottenimento di alcun indebito vantaggio tributario.

Nel caso di specie, poi, viene affermato che:

"la decisione degli scriventi di non detenere più la partecipazione diretta del 8,33
per cento in si inserisce (---) all'interno di un progetto di
riorganizzazione societaria finalizzato al passaggio generazionale. Il conseguimento di
un asserito risparmio fiscale indebito non rappresenta, quindi, nel caso di specie, la
motivazione unica dell'operazione di cessione delle partecipazioni. Essa si inserisce in
un più complesso disegno volto a garantire il passaggio generazionale del gruppo ai
'figli', consentendo ai padri di monetizzare, successivamente alla perdita del controllo e
in stretta relazione con esso, parte del proprio patrimonio".

Sotto il profilo della "sostanza economica", è affermato che il comportamento
prospettato produce "indubbiamente effetti significativi ulteriori rispetto
all'ipotizzabile risparmio fiscale indebito, e cioè a dire il trasferimento delle quote
societarie detenute direttamente in dagli esponenti alle holding
familiari di cui gli scriventi perdono (---) il controllo a favore dei figli".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che i comportamenti prospettati nella presente istanza antiabuso verranno esaminati e valutati con esclusivo riferimento al caso concreto e personale riguardante gli istanti, cui gli effetti della risposta si intenderanno limitati.

Rimangono quindi escluse dall'interpello le problematiche che dovessero interessare specificamente la società _____, ovvero le "*holding* di famiglia" partecipanti al capitale della stessa, nonché le altre persone fisiche interessate dalle operazioni descritte (come, nella fattispecie, i "figli" destinatari del "passaggio generazionale"), od ulteriori soggetti.

La presente risposta, inoltre, si intende riferita - secondo quanto richiesto dagli istanti - al solo comparto delle imposte sui redditi e ai soli profili di ipotetico abuso del diritto collegati alla rivalutazione delle partecipazioni detenute dagli istanti, tre fratelli di "prima generazione" che, attraverso, tra l'altro, la cessione delle proprie partecipazioni, direttamente detenute, alle società "holding di famiglia", intendono perseguire un disegno di tipo "successorio" nel controllo del gruppo, a favore dei propri figli.

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che le operazioni in esame non costituiscano un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, pur sussistendo un possibile vantaggio fiscale, in ragione della riscontrata "sostanza economica".

Secondo la vigente normativa, in generale, una determinata operazione può essere considerata fiscalmente "abusiva" solo in presenza, congiuntamente, di tre presupposti: a) realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; b) assenza di sostanza economica nelle operazioni effettuate; c) essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. L'assenza di uno di tali tre presupposti determina un giudizio di

assenza di abusività.

In ogni caso, non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di carattere organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Secondo la circolare di questa Agenzia n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.3 (cui fa richiamo anche la successiva risoluzione 26 luglio 2017, n. 98/E), le istanze di interpello antiabuso non possono genericamente limitarsi a chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, ma devono declinare, nel dettaglio:

- gli elementi qualificanti l'operazione o le operazioni;
- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata; - le *"valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente"*.

Nel merito della specifica problematica, si osserva quanto segue.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, originariamente prevista dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stata più volte oggetto di proroga ad opera della normativa sopravvenuta.

L'articolo 14, comma 4-bis), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021) ha recentemente introdotto un'ulteriore proroga per tale agevolazione fiscale, "riattivata" dalla legge n. 178 del 2020 (articolo 1, commi 1122 e 1123) per le partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2021.

La legge di conversione del menzionato D.L. n. 73 del 2021 ha spostato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per optare per la rivalutazione in rassegna, senza modificare la data di riferimento per il possesso dei beni interessati.

Entro la predetta data del 15 novembre 2021, quindi, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2021 al di fuori del regime di impresa.

L'imposta sostitutiva da versare ammonta all'11 per cento del valore risultante dalla perizia giurata di stima (di cui al comma 1 del menzionato articolo 5 della legge n. 448 del 2001).

Alla luce delle modifiche normative intercorse, sia il versamento della prima o unica rata, sia la redazione e il giuramento della perizia di stima, potranno avvenire entro il 15 novembre 2021.

Con riferimento alla prospettata possibile tematica antiabuso, si ritiene che la possibilità di procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione detenute da persone fisiche rientri ordinariamente nelle facoltà dei soggetti detentori delle stesse e nelle finalità della normativa di rivalutazione, e che la successiva cessione delle quote rivalutate sia il momento nel quale tipicamente viene a manifestarsi il "lecito" vantaggio fiscale presupposto dal legislatore e perseguito dai contribuenti.

La legittimità fiscale della cessione di partecipazioni previamente rivalutate viene meno, però, in presenza di operazioni circolari, nelle quali le partecipazioni non sono effettivamente dismesse (a terzi), ma cedute a "proprie" società e quindi - sostanzialmente, anche se indirettamente - a sé stesso o a propri familiari.

Occorre poi considerare che, tramite l'operazione prospettata (cessione di partecipazioni in _____, da parte dei tre soci "padri"), si determina un

effetto analogo a quello del recesso dalla società ceduta, in quanto i cedenti liquidano ciascuno l'intera quota detenuta (8,33 per cento).

In termini generali, con riguardo al caso di specie, il recesso tipico dei soci intenzionati a fuoriuscire dalla compagine sociale di _____ non avrebbe potuto beneficiare della rideterminazione delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge n. 145 del 2018. Grazie quindi alle operazioni prospettate, i soci ("padri") recedenti possono attuare un recesso c.d. atipico, idoneo a far conseguire loro un vantaggio fiscale.

Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dall'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento, prevista ordinariamente sui redditi di capitale.

Il vantaggio fiscale è da considerarsi indebito in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico direttamente applicabili, per le quali non assume alcuna rilevanza la rivalutazione ai fini fiscali delle quote di partecipazioni possedute (cfr. risposta ad interpello 23 agosto 2019, n. 341).

Tale operazione "alternativa" (il recesso tipico), infatti, non genera plusvalenze (in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate: cfr. articolo 47, comma 7, TUIR).

Ciò nonostante, si ritiene che nella specifica operazione prospettata (che rappresenta un "segmento" di una generale riorganizzazione societaria del gruppo), in una prospettiva contestuale orientata a comprendere l'effetto complessivo dei comportamenti dei soggetti coinvolti, sussistano elementi di "sostanza economica".

Il significato di questa nozione viene chiarito nell'articolo 10-*bis*, comma 2, lettera a), della legge n. 212 del 2000, ove è affermato che sono "*operazioni prive di*

sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali".

Il requisito della mancanza di sostanza economica è stato quindi identificato dal legislatore "in negativo", nell'assenza di effetti extrafiscali apprezzabili degli atti o della sequenza negoziale.

Nella fattispecie qui considerata, la "sostanza economica" è ravvisabile nel complessivo "disegno" di riorganizzazione del gruppo societario, con la successione della "seconda generazione" nel controllo dello stesso.

Nel presupposto della rappresentazione fedele e corretta della fattispecie da parte degli istanti, con riferimento agli schemi grafici alle pagine 4 e 7 dell'istanza di interpello, si osserva che la situazione originaria è caratterizzata dal controllo dei "padri" (, ,), attraverso la possibilità di esprimere diritti di voto maggioritari, tramite le quote detenute in piena proprietà e in usufrutto, nel capitale delle tre *holding* di famiglia, e attraverso di queste (partecipate anche direttamente dagli stessi tre "padri"), in

La situazione finale, invece, vede i tre "padri" al di sotto della percentuale minima di diritti di voto nelle tre holding di famiglia, che continuano a controllare , mentre la maggioranza sarebbe in mano - complessivamente - ai figli (anche se con percentuali differenti tra i figli di e e , da un lato, e quelli di dall'altro).

La non chiarissima rappresentazione dei termini del controllo (per cui è ipotizzato in istanza che e dovrebbero trasferire ai figli diritti di usufrutto almeno per il 2 per cento) richiede tuttavia di capire quale sia la reale situazione di controllo, potendosi ammettere la sicura presenza di "sostanza economica" solo se le operazioni descritte dagli istanti avranno - in concreto - la finalità di consentire il passaggio generazionale attraverso, appunto, la successione nel

controllo dei "figli" ai "padri".

Per quanto sopra precisato, il comportamento descritto in istanza (in particolare, rivalutazione delle partecipazioni detenute dalle tre persone fisiche - "padri" - e successiva cessione delle partecipazioni alle *holding* di famiglia) potrà ritenersi non fiscalmente abusivo, in quanto dotato di "sostanza economica", solo se l'effettivo controllo, cioè la titolarità dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle tre *holding* di famiglia, attraverso le partecipazioni detenute in piena proprietà o in usufrutto, passerà dai suddetti "padri" (; . e) ai "figli".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e prescinde dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali operate in sede e per effetto dell'operazione straordinaria rappresentata in istanza, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.

Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

La Direttrice Regionale

MARIA LETIZIA SCHILLACI VENTURA

(firmato digitalmente)